

# Regolamento d'uso del marchio collettivo Pane di Altopascio Tradizionale

Approvato con Delibera di Giunta n. 83 del 31/10/2011

Sommario

## TITOLO I – TESTO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Condizioni generali e requisiti richiesti
- Art.4 - Modalità di richiesta del marchio e istruttoria
- Art.5 - Modalità di espletamento dei controlli
- Art.6 - Licenza d'uso del marchio
- Art.7 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio
- Art.8 - Diritti e doveri del beneficiario
- Art.9 - Modifiche al disciplinare produttivo
- Art.10 - Non conformità e sanzioni
- Art. 11 - Sospensione
- Art.12 - Revoca
- Art.13 - Rinuncia
- Art.14 - Ricorsi
- Art. 15 – Obbligo di riservatezza

### **Art.1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio "PANE TRADIZIONALE DI ALTOPASCIO".

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio di Lucca, che sorveglia direttamente sul corretto uso dello stesso.

### **Art.2 Definizioni**

*Camera di Commercio:* Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca;

*Operatore:* imprenditore singolo o associato interessato alla concessione del marchio;

*Licenza d'uso del marchio:* atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;

*Beneficiario:* operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

*Disciplinare produttivo:* documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;

*Rapporto di conformità:* documento mediante il quale la Società preposta all'attività ispettiva, su incarico dell'Organismo di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto agroalimentare è conforme a un determinato disciplinare produttivo;

*Prodotto tradizionale:* prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione, conservazione e/o stagionatura risultino consolidate nel tempo, vale a

dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore ai venticinque anni;

*Organismo di controllo:* Camera di Commercio, la quale effettua i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo, avvalendosi anche di organismi esterni tecnico ispettivi a ciò preposti;

*Comitato di Certificazione:* organo istituito presso la Camera di Commercio avente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per il rilascio della concessione d'uso del marchio.

### **Art.3**

#### **Condizioni generali e requisiti richiesti**

I prodotti per i quali può essere rilasciata la licenza d'uso del marchio sono i prodotti tradizionali così come definiti all'articolo precedente e prodotti in ottemperanza al disciplinare di produzione.

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione o conservazione e/o stagionatura del prodotto tradizionale;
- aver superato positivamente i controlli previsti e aver conseguito il rapporto di conformità.

### **Art.4**

#### **Modalità di richiesta del marchio e istruttoria**

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare alla Camera di Commercio apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo) corredata dalla dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli e impegno a versare la somma che verrà richiesta dalla Camera di Commercio per l'esecuzione dei controlli previsti in fase istruttoria.

Il Comitato di certificazione verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché, attraverso acquisizione delle visura camerale l'assenza di procedure concorsuali. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di rigetto della domanda, deve contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

### **Art.5**

#### **Modalità di espletamento dei controlli**

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo sono svolti al momento della richiesta da parte dell'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio, e successivamente con cadenza almeno annuale, sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo, il quale potrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti, nonché di società preposte all'espletamento dell'attività ispettiva in azienda. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dal Comitato di Certificazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato al Comitato di Certificazione.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, può anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta il rigetto della domanda (in caso di richiesta per ottenimento di licenza d'uso) ovvero la revoca della licenza d'uso (in caso di ispezione annuale).

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, può ricorrere secondo le modalità previste nello statuto o nel regolamento dell'Organismo di controllo.

## **Art.6** **Licenza d'uso del marchio**

Il marchio è di proprietà della Camera di Commercio che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche del Comitato di Certificazione abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del beneficiario, la data di rilascio e di scadenza, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei beneficiari del marchio tenuto presso la Camera di Commercio.

## **Art.7** **Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio**

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

## **Art.8** **Diritti e doveri del beneficiario**

Con la licenza d'uso il beneficiario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà della Camera di Commercio nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l'obbligo di versare un corrispettivo annuo determinato nel suo ammontare dal Comitato di certificazione, corrispondente ai costi per l'esercizio dell'attività ispettiva.

Inoltre, il beneficiario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di Controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di Controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e per i quantitativi assoggettati a controllo.
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

## **Art.9 Modifiche al disciplinare produttivo**

I beneficiari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Comitato di Certificazione modifiche del disciplinare produttivo. Il Comitato di Certificazione, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni adottate, può al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.

Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera dal Comitato di Certificazione e delle stesse dovrà essere data a tutti i beneficiari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

Il Comitato di Certificazione si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei beneficiari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo.

E' facoltà del beneficiario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

## **Art.10 Non conformità e sanzioni**

Le non conformità riscontrate nel Rapporto di conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto.

Il Comitato di Certificazione, verificata la tipologia di non conformità rilevata, attribuisce ad essa il grado di lieve, secondaria o grave.

A fronte delle non conformità sopra descritte il Comitato di Certificazione può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno:

- la sospensione in caso di non conformità lievi o secondarie;
- la revoca in caso di non conformità gravi.

Le delibere contenenti i provvedimenti sopra elencati vengono comunicate ai beneficiari interessati con lettera Raccomandata A/R oppure trasmessa dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) camerale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del beneficiario.

## **Art. 11 Sospensione**

La sospensione, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità lievi o secondarie.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore, e in questo caso il Comitato di certificazione, preso atto della richiesta, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera Raccomandata A/R oppure trasmessa dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) camerale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del beneficiario.

## **Art.12 Revoca**

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;

- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
  - mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora ed eventuali diffide ad adempiere.
- La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei beneficiari.

### **Art.13 Rinuncia**

Il beneficiario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche;
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Organismo di Controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il beneficiario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei beneficiari.

### **Art.14 Ricorsi**

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni del Comitato di Certificazione, esponendo le motivazioni del dissenso con lettera Raccomandata A/R oppure trasmessa dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) camerale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del beneficiario entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il Comitato di Certificazione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio.

### **Art.15 Obbligo di riservatezza**

Gli atti e le informazioni riguardanti il beneficiario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Comitato di Certificazione e l'Organismo di Controllo sono vincolati al segreto professionale.